



## **CENTRO ANTARTIDE DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA**

### **REGOLAMENTO**

*(emanato con Decreto Rettorale n. 1544 del 16 giugno 2025)*

#### ***Art. 1 - Istituzione***

1. È istituito presso l'Università di Messina, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto dell'Ateneo, il "Centro di ricerca Antartide di Biologia ed Ecologia Marina" d'ora in avanti denominato "Centro".
2. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali ed ha sede presso i locali ad esso assegnati dal Dipartimento.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.
4. Il presente regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

#### ***Art. 2 - Finalità***

1. Il Centro ha la finalità di favorire l'avvio di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i docenti dell'Ateneo interessati alle tematiche di pertinenza del Centro.
2. Il Centro intende:
  - promuovere iniziative per aumentare lo stato delle conoscenze scientifiche sulla biodiversità e sull'incidenza dei cambiamenti climatici nelle specie chiave che regolano e controllano la rete alimentare ed il flusso di carbonio nell'Oceano Meridionale, in Antartide e nelle aree periantartiche;
  - contribuire per una nuova comprensione dei processi che controllano la variabilità e il cambiamento del ghiaccio marino antartico e degli ecosistemi associati nell'Oceano Antartico del settore Pacifico, ed in particolare del Mare di Ross e Baia Terra Nova;
  - favorire gli scambi di docenti, ricercatori e giovani laureati instaurando, mediante contratto e/o convenzioni, rapporti di consulenza, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o privati, con le Istituzioni internazionali e comunitarie che privilegiano i temi di studio sopraindicati nel rispetto delle norme statuarie e regolamenti dell'Ateneo;
  - sostenere le politiche ambientali italiane ed europee con proposte di progetti di ricerca nazionali, internazionali e comunitari, utilizzando tecnologie e metodi di studio altamente innovativi anche in collaborazione con altre strutture di ricerca di alto valore scientifico;
  - contribuire, limitatamente ai suoi scopi istituzionali ed in coordinamento con i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM), alle attività didattiche di studenti, laureandi, dottorandi e ricercatori nonché promuovere e gestire Corsi di perfezionamento e Master post-laurea e Corsi di formazione e/o aggiornamento;
  - organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche attraverso specifiche pubblicazioni ISI, volumi speciali e libri su riviste accreditate con gruppi di ricerca multidisciplinari, nazionali ed internazionali;
  - produrre una banca dati da mettere a disposizione di tutti i ricercatori nazionali ed internazionali del settore.

#### ***Art. 3 - Adesioni***

1. Al Centro aderiscono, presentando motivata domanda al Direttore, i professori e i ricercatori dell'Ateneo, gli assegnisti di ricerca, i borsisti e i dottorandi dell'Università di Messina nonché studiosi/esperti esterni impegnati in settori di ricerca ed in attività scientifiche connesse e/o inerenti a quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti di appartenenza.
3. Possono avanzare richiesta di divenire componenti del Centro anche docenti di altre Università italiane e straniere, nonché studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel settore di biologia ed ecologia pelagica degli ecosistemi polari antartici e periantartici.
4. La richiesta, corredata da un *curriculum vitae* ed indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.
5. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.

#### ***Art. 4 - Utenti del Centro***

1. Possono essere autorizzati a utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore, tutti i docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi ed il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali nonché i laureati e gli studenti dell'Università di Messina e di altre Università italiane ed estere che svolgano, nell'ambito della propria tesi di laurea, ricerche attinenti alle finalità del Centro.

#### ***Art. 5 - Organi del Centro***

1. Sono Organi del Centro:

- Il Direttore;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente onorario.

#### ***Art. 6 - Il Direttore***

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, tra i docenti in servizio presso l'Ateneo afferenti al Centro ed è nominato con decreto rettorale.

2. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore:

- rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), fatte salve le competenze del Rettore;
- cura i rapporti con gli Organi accademici, con gli enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri che svolgano attività comunque inerenti a quelle svolte dal Centro;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- propone al Consiglio Direttivo la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Consiglio Direttivo, giusta approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali e degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- presenta al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, la ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali;
- nomina i coordinatori delle sezioni del Centro;
- può designare un Vicedirettore che lo supplisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- approva l'invio in missione dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro da sottoporre all'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.

4. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Direttore adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

## ***Art. 7 - Il Consiglio Direttivo***

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, dai docenti e ricercatori dell'Ateneo, dagli assegnisti di ricerca, dai borsisti e dai dottorandi dell'Università di Messina nonché da studiosi/esperti esterni impegnati in settori di ricerca ed in attività scientifiche, che aderiscono al Centro.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

3. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

4. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

5. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso delibera in ordine:

- alle iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Comitato Scientifico ai sensi dell'art.8, comma 4, lettere a e b;
- alla ratifica dei provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 6, comma 4;
- alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
- alla ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti formulati dal Direttore del Centro, da inviare per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali;
- alle domande di adesione al Centro presentate ai sensi dell'art.3;
- all'eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri Atenei, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
- alla stipula dei contratti e delle convenzioni di competenza del Centro intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati da sottoporre al parere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali ed all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo;
- alla stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- alla istituzione delle sezioni del Centro, su proposta del Comitato Scientifico;
- ad ogni altra questione per la quale sia opportuna una deliberazione del Consiglio Direttivo.

## ***Art. 8 – Il Comitato Scientifico***

1. Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei *curricula*, nomina un Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore e da tre membri, scelti fra studiosi della materia di chiara fama ed esperti di profilo scientifico e professionale particolarmente qualificato, anche esterni all'Università di Messina.

3. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni rinnovabili.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Direttore in tutti i casi in cui è richiesto un suo parere in ordine alle attività del Centro. Coadiuvato dal Direttore e il Consiglio direttivo ed ha il compito di:

- a. fissare le linee generali, programmare, supervisionare e monitorare le attività del Centro;
- b. promuovere e approvare le iniziative di divulgazione scientifica delle attività del Centro;
- c. fornire pareri per nuove iniziative da avviare;
- d. proporre la costituzione di sezioni di cui al successivo art.10.

5. La convocazione delle sedute è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si svolgano per audio- e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

### ***Art. 9 – Il Presidente Onorario***

1. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita dal Consiglio del Centro, su proposta del Direttore, ad un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze e comprovata qualificazione nelle materie di interesse del Centro. La carica è a tempo indeterminato, fatte salve eventuali dimissioni, può essere revocata dal Consiglio del Centro e non comporta nessuna retribuzione o indennità. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. In accordo con il Direttore può rappresentare il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi etc.) propone le iniziative scientifiche ed elabora progetti di sviluppo dell'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

### ***Art. 10 - Sezioni***

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Scientifico, può istituire una o più sezioni del Centro che abbiano come punto di riferimento specifici comparti produttivi o settori o gruppi di imprese.  
2. Il Direttore nomina i coordinatori delle sezioni tra i componenti del Consiglio Direttivo, per un mandato di tre anni rinnovabili.

### ***Art. 11 - Finanziamento del Centro***

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:

- finanziamenti concessi da Organismi e Istituzioni europee;
- finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
- eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- eventuali assegnazioni del MIUR o di altri enti pubblici o privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca;
- eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali;

2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.

### ***Art. 12 - Personale del Centro***

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del supporto del segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali o di altro personale assegnato al Centro dal Direttore Generale dell'Ateneo, anche provvisoriamente.

### ***Art. 13 - Modifiche al regolamento***

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.  
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

### ***Art. 14 - Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

***Art. 15 - Disposizione transitoria***

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti del Consiglio Direttivo sono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo con particolare esperienza nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro.